



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Milano

Sezione Lavoro

N.R.G. 1066/2022

La Corte di Appello, in persona dei magistrati:

Susanna Mantovani Presidente

Maria Rosaria Cuomo Consigliere

Laura Bertoli Consigliere rel.

nella causa di appello avverso la sentenza n. 2453/2021 del Tribunale di Milano, est. Florio,
promossa da

ING. BRIZIO BASI & C. S.A.S. DI S.F.-PROJECT S.R.L. (C.F. e P. IVA
00775310154), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. Pietro
Ruggeri ed Eugenio Costa, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Milano,
Corso di Porta Romana n. 51

appellante

contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. e P.IVA 13756881002), rappresentata e
difesa dall'avv. Flavio Belelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Ancona, viale della Vittoria n. 1

appellata

E contro

INPS (C.F. 02121151001), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Marsico ed
elettivamente domiciliato presso il difensore in Milano, via Savarè n. 1

appellato



in data 18/01/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sulle conclusioni delle parti così precisate:

per ING. BRIZIO BASI & C. S.A.S DI S.F.-PROJECT S.R.L.:

“1) Accogliere il presente appello, ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarare nullo e di nessun effetto l’atto impugnato e ogni altro atto connesso e/o prodromico e conseguente, anche non conosciuto, quindi non dovuto o comunque ormai decaduto il tributo richiesto. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;

per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, in via principale:

- rigettare l’appello proposto dalla società Ing. Brizio Basi & C. Sas di S.F.-Project Srl in quanto infondato per i suesposti motivi e per l’effetto confermare integralmente la sentenza n. 2453/2021 del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro;

in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento del primo motivo di appello e conseguente esame, nel merito, dei motivi di opposizione, rigettare la domanda proposta dalla società Ing. Brizio Basi & C. Sas di S.F.-Project Srl e per l’effetto confermare la piena validità ed efficacia dell’intimazione di pagamento n. 06820209019932684000 e di tutti gli atti prodromici e sottostanti; In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite del presente grado di giudizio, da distrarsi a favore del difensore Avv. Flavio Belelli che si dichiara antistatario”;

per INPS:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: rigettare l’appello, perché infondato, con vittoria delle spese di lite”.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla società ING. BRIZIO BASI & C. S.A.S. DI S.F.-PROJECT S.R.L. avverso



L'intimazione di pagamento n. 06820209019932684/000, limitatamente ad uno solo degli avvisi di addebito (il n. 3682018000034368300) dei quattro richiamati nell'intimazione medesima; il Tribunale ha quindi dichiarato inammissibile nel resto il ricorso e ha condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sia in favore di INPS che di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE.

Il primo giudice ha così motivato la decisione: *“Ing. Brizio Basi & C. di Basi Adriano sas ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06820209019932684/000, composta da quattro avvisi di addebito sottostanti. In tale intimazione, appunto, sono inseriti quattro avvisi di addebito: tre di questi avvisi (n.36820140013653271000, n.36820150001385039000, n.36820160028748248000) portano un credito già richiesto con altra precedente intimazione di pagamento, n.06820199023972141, la cui esecuzione è stata sospesa in data 31.1.2020 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano nel procedimento n.4229/2019 R.G. Peraltro il credito richiesto con gli avvisi di addebito n. 36820140013653271000 e n. 36820150001385039000 di cui sopra compone una terza intimazione di pagamento (n.06820189015331751/000) ritualmente opposta in primo grado, con giudizio pendente davanti alla Corte di Appello di Milano, che a sua volta ha sospeso ex art. 295 cpc in attesa della definizione del giudizio di querela di falso. Infine, costituendosi in giudizio, INPS ha prodotto la notifica del quarto avviso di addebito (n.3682018000034368300) che compone l'intimazione di pagamento in questa sede opposta (DOCC. 7-8). All'accertamento della intervenuta notifica dell'atto impugnato consegue l'inammissibilità delle eccezioni relative a presunti vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con impugnazione entro i termini, rispettivamente, di 20 e 40 giorni dalla notifica della cartella, a seconda che si tratti di vizi formali da dedurre in giudizio con azione di opposizione agli atti esecutivi, ovvero di vizi di merito”.*

Avverso la sentenza ha proposto appello la società.

Con il primo motivo di appello, la società ha lamentato l'errata qualificazione, da parte del giudice di primo grado, dell'azione proposta dalla opponente.

Secondo l'appellante l'azione avrebbe dovuto essere qualificata non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., bensì come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., considerato che i motivi di opposizione articolati dalla s.a.s. riguardavano non solo vizi attinenti alla legittimità dei titoli esecutivi, ma anche vizi che investivano l'an del diritto a procedere ad esecuzione.



In particolare, avrebbero dovuto sfuggire alla qualificazione come opposizione agli atti esecutivi l'eccezione di prescrizione e quella di omessa notifica degli atti prodromici all'atto di intimazione di pagamento.

Con il secondo motivo di appello, la società ha lamentato l'omessa pronuncia in ordine alla fondatezza dei motivi di opposizione.

Nella prospettiva del gravame il primo giudice, avendo erroneamente ritenuto inammissibile l'azione esercitata - che invece, a suo dire, perlomeno quanto alla eccepita violazione del *ne bis in idem* e quanto alla censura di omessa notifica degli avvisi di addebito, era invece da qualificare come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c- aveva trascurato di valutare il merito dei rilievi dell'ente debitore.

In particolare, secondo l'appellante, la sentenza era errata nella parte in cui aveva accertato l'intervenuta rituale notifica degli avvisi di addebito portati dall'intimazione impugnata, omettendo di considerare che gli allegati n. 4 e n. 6 della produzione documentale dell'ente previdenziale costituivano una semplice "stampata" di dati identificativi di comunicazioni pec apparentemente inviate alla società il 16/06/2015 e l'8/01/2017 ma che esse erano inidonee sia a provare l'avvenuta consegna dei messaggi alla destinataria, sia a dimostrare la loro riconducibilità, rispettivamente, all'avviso di addebito n. 3682015000138503900 e n. 36820160028748248000.

Nella prospettiva del gravame, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto accertare il difetto di prova della notifica degli avvisi di addebito n. 36820150001385039000 e n. 36820160028748248000, dichiarando prescritta, per decorrenza del termine quinquennale, la pretesa creditoria sottesa ai titoli medesimi.

Con memoria difensiva depositata in data 2.1.2023 si è costituito INPS, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

INPS ha in particolare evidenziato di aver fornito prova documentale della rituale notifica dei titoli esecutivi e dei successivi atti di intimazione di pagamento, con conseguente infondatezza dell'eccezione di prescrizione avversaria.

Con memoria difensiva depositata in data 5.1.2023 si è costituita per il gravame l'Agenzia delle Entrate Riscossione (di seguito anche solo ADER).



Nel difendere la sentenza impugnata, l'agenzia ha evidenziato che l'appello concerneva esclusivamente alcune delle questioni poste dalla società in primo grado, e specificamente: l'asserita violazione del principio del *ne bis in idem*; le conseguenze derivanti dalla pretesa omessa notifica degli atti prodromici l'intimazione di pagamento; infine, l'eccezione di prescrizione.

Rispetto alla asserita violazione del principio di *ne bis in idem*, ADER ha così argomentato: *“La società contribuente afferma che tutti gli atti impositivi sottesi all'intimazione di pagamento impugnata sarebbero stati sospesi da pregressi provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La circostanza è falsa. Quanto al giudizio pendente nei confronti della precedente intimazione n. 06820189015331751....il ricorso in primo grado è stato integralmente rigettato. La ricorrente ha proposto appello e la Corte di Appello di Milano ha sospeso il giudizio, in attesa della definizione del giudizio di querela di falso introdotto dalla odierna ricorrente. Ma ad oggi non sussiste alcun provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito oggetto di quell'intimazione. Quanto alla sospensione disposta dalla Commissione Tributaria, essa non riguarda crediti previdenziali. Quanto all'istanza di rateizzazione presentata, la stessa è stata rigettata, come risulta dalla documentazione allegata”*.

Quanto alle asserite irregolarità concernenti gli atti prodromici, ed in particolare la notifica degli avvisi di addebito, ADER ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo l'estraneità di tale fase procedimentale rispetto all'ambito delle proprie competenze.

Quanto infine all'eccepita prescrizione, ADER ha evidenziato che per invocare la prescrizione asseritamente maturata in data antecedente alla notifica degli avvisi di addebito, la società avrebbe dovuto proporre tempestiva opposizione, cosa che, nel caso di specie, non era avvenuta.

Quanto invece alla prescrizione del diritto a procedere esecutivamente, in ragione del tempo decorso dalla notifica degli avvisi di addebito, ADER ha eccepito l'esistenza di atti interruttivi e comunque argomentato in merito alla durata decennale del termine prescrizione.

Per queste ragioni, ADER ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.

All'udienza del 25.1.2023 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.



I motivi di appello – che per la loro connessione logico giuridica possono essere esaminati congiuntamente – non meritano accoglimento (pur dovendosi parzialmente integrare la motivazione della sentenza di primo grado).

Il Tribunale, sia pur con formula generica, ha qualificato le “censure formali” sollevate dalla s.a.s. come riconducibili ad ipotesi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

A prescindere dalla correttezza della qualificazione operata dal primo giudice, il motivo di appello teso a censurare detta qualificazione deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi fare applicazione al principio per cui *“L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, in base al principio dell'apparenza, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere "ex post", ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile. Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva (a cui non si applica la modifica normativa sopravvenuta per effetto dell'art. 14 l. n. 52 del 2006, che ha comportato la sostituzione dell'art. 616 c.p.c.), la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione, mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi”* (così, tra le tante, Cassazione civile sez. III, 14/12/2007, n.26294; Cassazione civile sez. VI, 15/04/2021, n. 9868).

Ad avviso del Collegio, tra le doglianze qualificate- genericamente- dal primo giudice quale vizi formali devono essere collocate quelle attinenti la provenienza delle notifiche degli avvisi di addebito e dell'intimazione di pagamento da una casella di posta elettronica non risultante da pubblici registri; vizi in ordine alla cui sussistenza ogni esame in questa sede è pertanto precluso (e del resto, sull'esattezza di tale qualificazione, cfr. Cassazione civile sez. VI, 04/02/2022, n.3582, nella quale la S.C. ha qualificato come opposizione agli atti esecutivi la contestazione riguardante l'irregolare notificazione della cartella, in quanto eseguita da un indirizzo p.e.c. non inserito in pubblici elenchi).

Quanto al secondo motivo di appello- che si articola, a ben vedere, in una pluralità di doglianze- la sentenza impugnata resiste alle critiche mossale dall'appellante nella parte in cui essa ha ritenuto dimostrata la rituale notifica degli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento n. 06820209019932684/000, oltre che dell'intimazione



medesima (non essendo esaminabile, come anzidetto, il rilievo circa la “regolarità” della casella mail utilizzata per la spedizione).

Ed infatti, INPS ha fornito prova della notifica di tutti gli avvisi di addebito di cui si discute, notifiche precisamente effettuate: per l'avviso di addebito n. 36820140013653271000, in data 18/12/2014 (cfr. doc. 2 fascicolo INPS); per l'avviso di addebito n. 36820150001385039000, in data 16/06/2015 (cfr. doc. 4 fascicolo INPS); per l'avviso di addebito n. 36820160028748248000, in data 08/01/2017 (doc. 6 fascicolo INPS); infine, per l'avviso di addebito n. 36820180000343683000, in data 13/01/2018 (doc. 8 fascicolo INPS).

Ad avviso del Collegio, la produzione per l'avviso n. 36820150001385039000 (doc. 4 fascicolo INPS) della mera ricevuta sintetica di consegna della PEC, diversamente da quanto opinato dall'appellante, costituisce comunque prova idonea della regolarità della notifica dell'atto stragiudiziale.

Si richiama, condividendola e facendola pertanto propria ex art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza n. 131/2022 di questa Corte, sentenza che in caso analogo al presente ha ritenuto: *“In simile contesto, ad avviso del Collegio, la produzione in giudizio, ..., di ricevuta sintetica di consegna di messaggio PEC è idonea a dimostrare l'invio e la consegna di un messaggio all'indirizzo del destinatario (cfr. anche art. 6 DPR 68 del 2005). Vero è che, diversamente dalla RDAC completa (legislativamente richiesta ad esempio per la verifica della regolare notifica di atto giudiziario), la ricevuta sintetica di consegna prova solo l'avvenuta consegna di un messaggio PEC al destinatario, ma non dimostra quale fosse il suo contenuto. Tuttavia, ad avviso del Collegio, una volta validamente dimostrata – per il tramite della produzione di regolare ricevuta sintetica di consegna- per l'appunto l'avvenuta consegna di un messaggio pec al destinatario in data, ed una volta allegato- da parte del mittente – quale fosse il contenuto testuale di quel messaggio, gravava sul destinatario dimostrare che il contenuto reale fosse diverso da quello prospettato dal mittente; analogicamente, del resto, a quanto ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di comunicazioni inviate a mezzo raccomandata postale (cfr. ad esempio Cassazione civile sez. VI, 03/10/2018, n.24149: “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, la produzione in giudizio di copia della lettera di costituzione in mora unitamente all'avviso di ricevimento "ex adverso" della relativa raccomandata implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a*



carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto”; cfr. anche Cassazione civile sez. I, 28/09/2017, n.22687, la quale risulta significativa anche per l'affermazione della superfluità della ricevuta di ritorno ai fini della prova della ricezione del testo: “Ai sensi dell’art. 1335 c.c., la dichiarazione unilaterale comunicata mediante lettera raccomandata si presume ricevuta (e quindi conosciuta nel suo contenuto), pur in mancanza dell’avviso di ricevimento, sulla base dell’attestazione della spedizione da parte dell’ufficio postale, sicché incombe sul destinatario l’onere di provare l’asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta – perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso – rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi ad una generica contestazione dell’invio della raccomandata medesima”).

Per le medesime ragioni non colgono nel segno le censure con cui l’appellante lamenta l’inidoneità delle relate prodotte da INPS a dimostrare la riferibilità delle notifiche agli avvisi di addebito di cui si discute.

Una volta riscontrata l’esistenza di prova della notifica degli avvisi di addebito, va respinta l’eccezione di prescrizione del diritto a procedere esecutivamente in quanto- pur affermata la durata quinquennale del termine prescrizionale, in uno con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (tra le più recenti, Cassazione civile sez. I, 24/10/2022, n.31297: *“In tema di riscossione coattiva di crediti previdenziali la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre l’opposizione a cartella di pagamento di cui all’[art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 46 del 1999](#), pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l’[articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995](#)) in quello ordinario, decennale, ai sensi dell’[articolo 2953 del codice civile](#). Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”*; cfr. anche Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, n.23397)- vi è prova del tempestivo compimento di atti interruttivi della prescrizione (tra i quali la notifica dell’intimazione di pagamento oggetto di causa, in data 21.2.2020- doc. 3 fascicolo ADER- e l’intimazione di pagamento n. 068201690352226 67/000 trasmessa all’appellante il 21.11.2016- doc. 4 fascicolo ADER).



Quanto all'asserito decorso del termine quinquennale di prescrizione in data antecedente la notifica degli avvisi di addebito, non è stata specificamente aggredita, da parte dell'appellante, la- del tutto corretta- motivazione del primo giudice, secondo cui detta eccezione avrebbe dovuto essere tempestivamente formulata in sede di opposizione all'avviso di addebito (opposizione che, nel caso di specie, non risulta essere stata proposta, men che meno nel termine perentorio di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999).

Quanto poi alle doglianze formulate dall'appellante relativamente ad una pretesa violazione del principio di *ne bis in idem*, va evidenziato che né la Commissione Tributaria (del resto priva di giurisdizione in ordine alla pretesa creditoria oggetto del presente giudizio), né la Corte di Appello di Milano con ordinanza in data 29.1.2020 nel giudizio n. 658/2019 R.G.L. (provvedimento con cui è stato sospeso il giudizio di cognizione: cfr. all. 5 fascicolo appellante) hanno sospeso l'efficacia esecutiva dei titoli cui l'intimazione di pagamento oggetto di causa fa riferimento e con la quale ADER ha semplicemente chiesto al debitore l'adempimento (anche a fini di interruzione della prescrizione).

Quanto infine alla circostanza che, per l'avviso n. 36820180000343683000, la società aveva presentato istanza di rateizzazione, va evidenziato che detta istanza risulta essere stata respinta (cfr. doc. 04 J fascicolo ADER), con il che deve escludersi la sussistenza di qualsivoglia ipotetica violazione, da parte di ADER, dei principi di correttezza nel richiedere il pagamento integrale ed immediato delle somme portate da detto avviso con l'intimazione di cui si discute.

Per questi motivi, assorbita ogni altra questione (ivi compresa quella concernente l'eccezione di tardività della documentazione prodotta in fase di appello da ADER, non rilevante ai fini del decidere), l'appello deve essere respinto e la sentenza confermata.

In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico della parte appellante.

Avuto riguardo al valore della controversia, alla natura della stessa, al numero delle parti ed all'omesso svolgimento di istruttoria orale, esse vengono determinate – secondo le tabelle di cui al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in euro 7.000,00, oltre



iva, cpa e rimborso forfettario spese generali al 15%, tanto per INPS quanto per AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE.

A favore del difensore di quest'ultima parte deve altresì essere disposta la richiesta distrazione.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

PQM

Respinge l'appello;

condanna ING. BRIZIO BASI & C. S.A.S DI S.F.-PROJECT S.R.L a rifondere ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE le spese di lite del grado, liquidate in euro 7.000, 00 per compenso professionale, oltre iva, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, con distrazione a favore del difensore antistatario;

condanna ING. BRIZIO BASI & C. S.A.S DI S.F.-PROJECT S.R.L a rifondere ad INPS le spese di lite del grado, liquidate in euro 7.000, 00 per compenso professionale, oltre iva, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

Milano, 18/01/2023

Il Presidente

Susanna Mantovani

Il Consigliere est.

Laura Bertoli

